

**ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA**

**ATTO DI INTERVENTO AD OPPONENDUM**

**Ricorso n.r.g. 8844/2024 – C.C. 05.09.2024**

Per

1) **BELLAVIA Antonio**

2) **CATALLO Raffaella**

3) **VIGGIANI Patrizia**

tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. **Maria Rosaria Altieri** e dall'Avv. **Michelangelo Fiorentino** che si dichiarano sin d'ora antistatari, giuste procure su fogli separati, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio eletto nello studio dei nominati procuratori


*- intervenienti ad opponendum*

**NEL RICORSO PROPOSTO DA**

**Antonaci Arianna ed altri**, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ettore Nesi, Francesco Paolini, Caterina Natalini e Giulia Baggiani ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale

*- ricorrenti*

**CONTRO**

- 1) **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro p.t.;
  - 2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Direttore Generale p.t.,
- entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, 



-resistenti

**NEI CONFRONTI DI**

**Avv. Maria Gabriella Celia,** pec  
mariagabriella.celia@pec.ordineavvocatitanania.it.

- controinteressata

**FATTO**

Con il Decreto n. 107 dell'8 giugno 2023 Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in attuazione dell'art. 5, commi da 11 *quinquies* a 11 *novies* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2023, n. 14, e smi, ha definito le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e la relativa prova finale per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dei candidati che avevano titolo a parteciparvi ai sensi dell'articolo 5, comma 11 *septies* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Il citato Decreto MIM n. 107/2023 ha risposto alla **necessità di porre fine ad un contenzioso massivo protratto da oltre 6 anni avverso il concorso DS** bandito con Decreto MIUR 1259/2017 prevedendo, all'art. 2 (rubricato "Soggetti destinatari") che "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

- a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
- b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

*c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale».*

Quindi, gli odierni intervenienti, appartenenti alla categoria a), hanno superato la prova scritta della durata di 120 minuti, consistente in cento quesiti, e **sono stati ammessi al corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, conseguendo un punteggio superiore al minimo previsto, ossia 60/100.**

Perciò, il concorso riservato di cui si discute si è ispirato a **criteri meritocratici**, volti a selezionare le migliori professionalità; infatti, l'Amministrazione, che ha agito nell'ambito degli spazi consentiti dalla Legge (art. 5, comma 11 *quinquies*, D.L. n. 198/2022), ha introdotto un formato di prova consistente nella esposizione orale di una relazione e di un elaborato tecnico-pratico, discusso innanzi ad una commissione (Tar del Lazio, sent. n. 610 del 12.1.2024).

Quindi, il Ministero con Decreto Dipartimentale n. 2187 del 9 agosto 2024 (all.to 1), pubblicava la graduatoria definitiva del concorso riservato per dirigenti scolastici, in cui erano inseriti i nominativi degli odierni interventori.

Nella stessa data, con l'Avviso n. 124319 (all.to 2), il Ministero ha comunicato che la scelta della regione in cui si chiede l'assunzione doveva essere fatta tramite il portale Polis a partire dalle ore 17:30 del 9 agosto 2024 e fino alle ore 16:00 del 14 agosto 2024, determinando il contingente assunzionale in 519 posti di dirigente scolastico vacanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto.

Con l'odierno ricorso i ricorrenti, partecipanti alla procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, bandita con Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, **non ancora conclusa**, hanno impugnato il predetto D.D. n. 2197 del 9 agosto 2024, sostenendo la «*disparità di trattamento*» «*tra i candidati nella procedura di reclutamento ex Decreto 2788/2023 e i candidati nella procedura di reclutamento ex Decreto 1259/2017, da cui sono stati tratti i candidati ammessi al corso intensivo di formazione ex Decreto MIM n. 107/2023*».

Inoltre, i ricorrenti hanno eccepito l'incostituzionalità della Legge 29 luglio 2024, n. 106 di conversione del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante «*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e*

*ricerca*”, nella parte in cui all’art. 12, comma 1 *bis*, dispone che anche il 60% dei posti accantonati per il concorso ordinario vengano attribuiti, quest’anno, al concorso riservato. Questo meccanismo, sempre secondo i ricorrenti, altera gli equilibri tra le procedure concorsuali e la disponibilità dei posti tra le Regioni, essendo influenzati i presupposti che avevano portato i candidati alla scelta originaria, effettuata sulla base delle disponibilità fornite al momento dell’emanazione dei bandi.

Ebbene, il 14 agosto 2024 il T.A.R. per il Lazio, con distinti decreti cautelari, in accoglimento della domanda di misure cautelari monocratiche, ha sospeso il Decreto MIM 9 agosto 2024, n. 2187, con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023 ed ha, altresì, sospeso l’avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 9 agosto 2024, prot. n. 124319 mediante il quale erano stati messi a disposizione n. 519 posti per DS nelle regioni: Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Piemonte; Sardegna; Toscana; Veneto.

Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19 agosto 2024 (all.to 3) il MIM ha pubblicato la graduatoria definitiva rettificata del concorso riservato per dirigenti scolastici, **non impugnata con il presente ricorso**, confermando l’inserimento degli odierni interventori.

\*\*\* \*\*\*\*\*

Tanto premesso in fatto, intervengono col presente atto nel presente giudizio gli odierni interventori, **vincitori** del concorso impugnato perché hanno **superato** la procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, allo scopo di sostenere le ragioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito e per quanto opportuno dell’USR intimata, per i seguenti

#### **MOTIVI IN DIRITTO**

#### **A) IN VIA PRELIMINARE: RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI EX ART. 70 CPA.**

Dinanzi a codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, avverso il DM del 8 giugno 2023, n. 107, il Decreto del Ministero dell’istruzione e del merito del 9 agosto 2024, n. 2187 e l’avviso del Ministero dell’istruzione e del merito del 9 agosto 2024, prot. n. 124319 sono stati iscritti a ruolo i seguenti giudizi, tuttora pendenti,

del tutto identici in a codesto giudizio: R.G. nn. 8779/2024, 8807/2024, 8810/2024, 8811/2024, 8812/2024, 8813/2024, 8827/2024, 8828/2024, 8829/2024, 8830/2024, 8831/2024, 8832/2024, 8835/2024, 8842/2024, 8843/2024, 8844/2024.

Per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, si rende senz'altro opportuna la riunione del presente giudizio a quello di cui sopra.

Quindi, è evidente che la già menzionata riunione si impone anche quale ausilio per assicurare una opportuna economia processuale e uniformità dei giudizi.

\*\*\*

**B) IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 100 CPC, COME RICHIAMATO DALL'ART. 39 CPA. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE A RICORRERE.**

I ricorrenti, ad oggi, stanno ancora partecipano alla procedura concorsuale bandita con Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023, del Ministero dell'istruzione e del merito. La procedura concorsuale ordinaria in parola si articola, infatti, in una prova preselettiva, in una prova scritta e in una prova orale. Ad oggi si è svolta (il 24 maggio scorso) unicamente la prova preselettiva e la prova orale non è stata neppure calendarizzata, essendosi da poco (il 30 luglio) svolte le prove suppletive previste per le candidate precedentemente impossibilitate ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del DPR n. 487/1994 (donne in gravidanza o allattamento) che avevano presentato regolare domanda di differimento, nonché per i candidati che avevano ottenuto pronunce giurisdizionali che hanno disposto l'ammissione alla procedura concorsuale di aspiranti che ne erano stati esclusi.

Orbene, nel caso di specie, non può non rilevarsi come i ricorrenti (impregiudicata ogni valutazione con riferimento alla omogeneità delle rispettive posizioni), avendo superato unicamente la prova preselettiva, **siano del tutto privi di un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato, posto che quest'ultimo non arreca alcuna lesione (sia diretta, sia indiretta) concreta ed effettiva alle relative posizioni giuridiche** (Tar del Lazio, sent. n. 610 del 12.1.2024).

È palese, dunque, l'inammissibilità del ricorso, essendo i ricorrenti del tutto privi di un «*un interesse sostanziale, qualificato, attuale e differenziato*», richiesto quale condizione dell'azione. **I medesimi, infatti, potrebbero, non superare**

**tutte le prove concorsuali e, dunque, non risultare vincitori della procedura concorsuale ordinaria a cui stanno partecipando, sicché ad oggi difetta del tutto l'interesse a ricorrere.**

Invero, l'interesse a ricorrere va inteso non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito, ma come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale), attraverso il processo. In base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, desumibili dall'art. 24, comma 1, Cost. (ai sensi del quale "*tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi*") e dall'art. 100 c.p.c. (ai sensi del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, **una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio** e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

L'interesse all'azione deve essere: a) personale, ossia attenere al ricorrente; b) concreto o diretto, nel senso che la lesione deve provenire direttamente dal provvedimento impugnato o dal comportamento su cui verte il giudizio; c) attuale, a tal fine occorrendo che la lesione dello stesso: c1) sia già avvenuta; c2) non necessiti dell'adozione di provvedimenti successivi; c3) non sia dipendente da eventi futuri ed incerti; c4) sia suscettibile di essere riparata dalla sentenza; c4) sussista anche solo al momento della decisione (Tar Sicilia, sez. III, sentenza 29 aprile 2020, n. 850).

Ancora, è pacifico orientamento quello per cui *«l'utile praticabilità del ricorso giurisdizionale (...) richiede la sussistenza delle cd. condizioni dell'azione. In particolare, costituiscono condizioni per l'ammissibilità dell'azione la titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo e la sussistenza dell'interesse a ricorrere, inteso quest'ultimo come interesse proprio e concreto del ricorrente all'eliminazione del provvedimento che egli ritiene lesivo della propria sfera giuridica»* (Cons. Stato, I, parere n. 1401/2023).

**In conclusione, i ricorrenti non hanno alcun interesse attuale e concreto, ma solo una mera aspettativa non tutelabile dall'ordinamento giuridico.**

\*\*\*

**C) SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 106 DEL 2019 (PUBBLICO IMPIEGO/RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI).**

Senza rinuncia alcuna alle superiori deduzioni si rappresenta ulteriormente che i decreti e gli atti normativi oggetto di gravame disciplinano in maniera puntuale i criteri necessari per poter partecipare al corso intensivo di formazione e, inoltre, che le disposizioni in esame non hanno introdotto una modalità di accesso alla dirigenza scolastica diversa e alternativa a quella ordinaria prevista in generale dalla legge (Tar del Lazio, sent. n. 610 del 12.1.2024).

**La procedura in questione, di tipo straordinario, ha infatti inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate alla precedente procedura concorsuale, tuttora non risolte**, al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico e le relative norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione dei soggetti che ne possono beneficiare, **in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), al fine di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buona andamento della pubblica amministrazione** (TAR Lazio, sez. III *bis*, sent. n. 13050 del 13.12.2021).

Con la sentenza n. 106 del 2019, la Corte Costituzionale – per analogia al presente giudizio - si è pronunciata nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (*“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*), promossi dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; e, in subordine, questione di legittimità costituzionale del solo art. 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015, in riferimento all'art. 3 Cost.

Il comma 87 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 **prevedeva una speciale procedura selettiva dei dirigenti scolastici**, indetta con decreto del MIUR, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale. La procedura è riservata ad alcune categorie di aspiranti, previste dal successivo comma 88. Sono ammessi a partecipare al concorso: «(...) a) *i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202*».

Il comma 89 stabilisce, a sua volta, che le graduatorie regionali rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al precedente comma 87 nelle Regioni in cui sono in atto i contenziosi relativi al concorso indetto con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, recante «*Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi*» (d'ora in avanti: il concorso del 2011).

Infine, il comma 90 ha previsto una sessione speciale di esame per i soggetti di cui al precedente comma 88, lettera a), «*che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico*». Tale sessione consisteva nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato.

Ebbene, la Corte costituzionale ha statuito che **non era fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 88, lettera b), della legge n. 107 del 2015, sollevata in via subordinata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost.** Nello stabilire i criteri per l'ammissione al concorso, questa disposizione riconosceva ad alcune categorie di aspiranti la possibilità di partecipare ad un corso intensivo di formazione, finalizzato all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

Tali criteri facevano riferimento al contenzioso relativo alle risalenti procedure concorsuali del 2004 e del 2006, le quali prevedevano requisiti di ammissione e prove concorsuali differenti rispetto a quelli del successivo concorso bandito nel 2011. Nell'ambito di quest'ultima procedura, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (*“Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*). D'altra parte, lo svolgimento delle selezioni concorsuali aveva dato luogo ad un contenzioso giurisdizionale, che in alcune Regioni aveva portato all'annullamento della relativa procedura, a distanza di alcuni anni dalla sua conclusione.

**Pertanto, anche in passato, il legislatore è ripetutamente intervenuto adottando disposizioni volte a definire la situazione dei partecipanti a tali concorsi.** Ciò era avvenuto dapprima con l'art. 1, commi 605 e 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»*, e in seguito con l'art. 24 *quinquies* del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (*“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”*), convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2008, n. 31.

**Quindi, attraverso la previsione di canali di accesso riservato per alcune categorie di candidati dei precedenti concorsi, si è voluto rispondere, allo stesso tempo, ad esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tempestività nel reclutamento di dirigenti scolastici. In linea di continuità con questi precedenti interventi normativi, la disciplina introdotta dalla lettera b) si era prefissa, dunque, l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i**

**relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze.**

La scelta effettuata dalla legge n. 107 del 2015 - come quella effettuata dell'art. 5, commi da 11 *quinquies* a 11 *novies* del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la L. 24 febbraio 2023, n. 14, e succ - ha, quindi, consentito di sopperire tempestivamente alle carenze di organico, tenendo nella debita considerazione la diversità dello stato, sia a livello procedimentale, sia giurisdizionale, in cui versavano le procedure concorsuali che si sono susseguite, e in alcuni casi rinnovate, nel corso di oltre un decennio.

Infine, il bilanciamento tra i contrapposti interessi, operato dalla legge n. 107 del 2015, accorda una particolare tutela alle **esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa**, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una **compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso.**

\*\*\*

**D) SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL D.M. 107/2023**

Ulteriormente il TAR Lazio ha avuto già modo di esprimersi sulla legittimità costituzionale della procedura riservata in questione.

Nello specifico, nell'ordinanza del 05.10.2023 n. 6651 si legge che, *«Ritenuto che il DM 107/2023 dà pedissequa attuazione alla normativa primaria di cui **non si ravvisano profili di incostituzionalità** atteso che la voluntas legis esplicitata all'art. 5, commi 11-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 “prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso”, risponde a canoni di ragionevolezza, logicità e proporzionalità».*

Analogamente, il Consiglio di Stato, in sede di gravame proposto avverso la predetta ordinanza, ha confermato legittimità costituzionale della procedura concorsuale ordinaria in parola (Consiglio di Stato, ord. n. 4700 del 22.11.2023).

\*\*\*

**E) SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE PROVVEDIMENTO (LEGGE N. 106/2024).**

Con l'espressione legge-provvedimento si fa riferimento ad un atto formalmente legislativo, ma concretamente amministrativo, e perciò ad un atto che, in quanto

legge, è generale ed astratto, ma che in realtà “concretamente provvede”, assumendo il contenuto di un atto amministrativo.

La Consulta (sentenza n. 168 del 27 luglio 2020) ha affermato che il parametro che deve guidare il Giudice delle leggi è rappresentato dal canone di “ragionevolezza”.

Proprio nel caso in esame si è espressa in questi termini: *«va affermata la necessità, pienamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte, di uno scrutinio di costituzionalità stretto, ovvero particolarmente severo, poiché in norme siffatte è insito il pericolo di un arbitrio, connesso alla potenziale deviazione, in danno di determinati soggetti, dal comune trattamento riservato dalla legge a tutti i consociati»* (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2017 e n. 64 del 2014).

Orbene, si rileva che il Consiglio di Stato con sentenza n. 2409 del 2021 ha statuito che: *«È inammissibile, per difetto assoluto di giurisdizione, il ricorso con il quale si impugnino in via diretta dinanzi al giudice amministrativo un atto avente forza di legge, chiedendone l'annullamento previa rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che nella specie si tratti di una legge-provvedimento»*.

\*\*\*

#### **F) SULL'ART. 12 D.L. N.71/2024 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 106/2024.**

La legge 106/2024 ha disciplinato compiutamente l'ordine di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle priorità assunzionali di differenti contingenti di personale dirigenziale, pertanto, è necessario evidenziare la cornice problematica generale in cui si innesta l'intervento normativo.

Obiettivo generale dell'intervento è garantire la copertura dei posti di dirigenti scolastici sul territorio nazionale. La finalità della norma è assicurare che non vi siano carenze di personale dirigenziale e consentire agli istituti scolastici di funzionare correttamente in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Le complesse questioni che la legge n. 106/2024 ha inteso affrontare sono:

- *in primis*, certamente, la necessità di garantire la copertura dei posti di DS sul territorio nazionale per il corretto avvio dell'anno scolastico, e di farlo

assicurando, ai soggetti che hanno maturato i requisiti, di essere collocati nelle regioni richieste attraverso la mobilità;

- *in secundis*, evitare che la procedura concorsuale ordinaria prevista, non esaurendosi in tempi utili, comporti il rischio che restino vacanti posizioni dirigenziali che, invece, sarebbero occupabili attraverso la mobilità;

- infine, evitare il rischio di non graduare correttamente l'ordine di immissione in ruolo di ulteriori categorie di aspiranti DS e di non dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali finalizzati all'assunzione di specifiche categorie di soggetti.

Per risolvere questi problemi, si è reso necessario, dunque, garantire – attraverso l'intervento normativo – un'altissima percentuale di mobilità (pari al 100% rispetto al vigente 60%) e, inoltre, prevedere l'ipotesi di “prendere in prestito” eventuali posti alla procedura concorsuale (pari al 50%) nel caso in cui la stessa non si concluda in tempi utili per le immissioni in ruolo al fine di coprire i posti di DS sul territorio nazionale.

Dalla stima dei dati in possesso del competente Dipartimento del MIM, per il 2025/26 il fabbisogno dei dirigenti scolastici è, infatti, di n. 1073 posizioni e il contingente regionale del concorso DDG 2788/2023 è pari a 587 posti.

È di immediata constatazione che la procedura concorsuale (bandita con il Decreto n. 2788 del 18 dicembre 2023 del Ministero dell'istruzione e del merito) - a cui hanno partecipato gli odierni ricorrenti e che è ancora non si è conclusa - non è in grado autonomamente di soddisfare la copertura di personale sul territorio nazionale e che la procedura di mobilità si rende, quindi, necessaria e non solo dovuta (tenuto conto che, una volta maturati i requisiti, gli interessati hanno il diritto di ricoprire le sedi territoriali richieste).

Andando più nel dettaglio delle problematiche che l'attuale norma intende affrontare, si specifica che, con riferimento al primo profilo – di carattere intertemporale - il contratto nazionale, allo stato, fissa il tetto della percentuale mobilità interregionale al 60% ed eventuali modifiche, anche *in melius*, non entreranno in vigore in tempi utili per l'avvio dell'anno scolastico, non consentendo, quindi, il dispiegarsi delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2024/25, relativamente alle quali ci si trova già in una congiuntura

temporale avanzata, tenuto conto dei numerosi flussi di comunicazione che riguarderanno gli Uffici scolastici regionali coinvolti.

Di conseguenza, il fatto che soggetti idonei a ricoprire determinate sedi scolastiche in qualità di DS non siano immessi in ruolo, potrebbe essere foriera di **ripercussioni sull'ordinato e corretto avvio e svolgimento delle attività scolastiche**.

L'intervento normativo risponde, dunque, alla finalità di garantire il corretto avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2024/25, in quanto sarà possibile disporre dei DS necessari alla copertura del fabbisogno in organico e di provvedere alle immissioni in ruolo secondo i criteri sanciti dalla norma.

I destinatari diretti dell'intervento normativo sono stati individuati in tre categorie: i dirigenti scolastici richiedenti la mobilità, quelli vincitori della procedura concorsuale indetta con DDG n. 2788 del 2023 e, infine, i soggetti destinatari di provvedimenti giurisdizionali e di particolari procedure di immissione in ruolo.

La norma ha sancito un particolare meccanismo assunzionale per i soggetti che sono destinatari di provvedimenti giurisdizionali o di particolari procedure di immissione in ruolo già previste a legislazione vigente (articolo 5, comma 11 *undecies*, del D.L. n. 198/2022).

In conclusione, è stato perseguito lo scopo di garantire la copertura del fabbisogno **di DS pari a 1073 posizioni** e di colmare le cessazioni di numerose posizioni sul territorio nazionale. Ciò avverrà attraverso un "meccanismo a scalare" che consideri, in base alle posizioni giuridiche soggettive ricoperte, l'assorbimento delle diverse categorie di potenziali DS.

Pertanto, è ovvio quindi che è stata volontà del legislatore quella di procedere al corretto avvio dell'anno scolastico tenuto proprio conto del fatto che il concorso ordinario non potrà concludersi prima dell'avvio dell'anno scolastico 2024/25.

\*\*\*

#### **G) SUL PARERE DEL CSPI CITATO DAI RICORRENTI**

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è l'organo collegiale a livello nazionale che deve garantire, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e ha funzione di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione (Nota 2066/15).

I pareri sono atti a carattere ausiliario consistenti in manifestazioni di giudizio con cui gli organi dell'amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, gli organi di amministrazione attiva. Nel caso del CSPI trattasi di organo collegiale i cui pareri, come imposto dalla legge, sono **obbligatori, ma non vincolanti**. Infatti, l'amministrazione attiva è obbligata a chiedere parere, ma può anche discostarsene con il proprio operato, motivando le ragioni per le quali se ne discosta.

\*\*\*

#### **H)SUL DIFETTO DEL PERICULUM IN MORA.**

Da quanto precede appare vistosa l'infondatezza nel merito del ricorso, come è altrettanto palese il difetto del *periculum in mora*!

Sul punto si osserva che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'*iter*, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato. Non è dunque sufficiente, ai fini dell'emissione del provvedimento d'urgenza, la sola remota possibilità di un pregiudizio al diritto cautelando; in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal giudice della cautela legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Quindi, il *periculum* non può essere implicitamente riconosciuto ma presuppone l'indicazione e la dimostrazione delle possibili e irreparabili conseguenze della mancata emissione del provvedimento cautelare. Tali conseguenze devono essere segnalate da indici validi da cui desumere la consistenza e il carattere del pregiudizio temuto.

Si ribadisce che i ricorrenti non sono vincitori della procedura concorsuale ordinaria e, pertanto, è del tutto evidente che l'istanza cautelare formulata dagli stessi è del tutto carente di tutti i presupposti sopra descritti.

**Anzi! Se un pericolo c'è, questo è certamente di segno contrario a quello prospettato dai ricorrenti, perché appare chiaro che l'interesse di tutta la comunità scolastica è il regolare avvio del nuovo a.s. 2024/2025, che sarebbe**

**irrimediabilmente compromesso dall'accoglimento dell'istanza cautelare formulata nel ricorso per cui vi è il presente intervento *ad opponendum*.**

**ISTANZA EX ART. 70 C.P.A.**

Come già rilevato in premessa, avverso il DM del 8 giugno 2023, n. 107, del Decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 9 agosto 2024, n. 2187, dell'avviso del Ministero dell'istruzione e del merito del 9 agosto 2024, prot. n. 124319, con ricorsi sono state proposte le seguenti autonome impugnative, tuttora pendenti, del tutto identiche in a codesto giudizio: R.G. nn. 8779/2024, 8807/2024, 8810/2024, 8811/2024, 8812/2024, 8813/2024, 8827/2024, 8828/2024, 8829/2024, 8830/2024, 8831/2024, 8832/2024, 8835/2024, 8842/2024, 8843/2024, 8844/2024.

Quindi, ad oggi tra tutti i giudizi sussistono evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva che inducono a ritenere che essi possano essere più opportunamente riuniti e decisi in un'unica udienza, anche per esigenze di concentrazione ed economia processuale e per garantire l'uniformità dei giudizi. Pertanto, si formula, sin d'ora, istanza di riunione tra tutti i giudizi ai sensi dell'art. 79 c.p.a..

**ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 63 e 65 C.P.A.**

Si chiede all'On.le Collegio adito di adottare, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 63 e 65 c.p.a., tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il concorso riservato per Dirigenti Scolastici di cui si discute, con riserva espressa di motivi aggiunti.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, i Proff.ri Bellavia Antonio, Catallo Raffaella e Viggiani Patrizia, chiedono l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, previa riunione del presente giudizio con quelli pendenti e aventi n.r.g. 8779/2024, 8807/2024, 8810/2024, 8811/2024, 8812/2024, 8813/2024, 8827/2024, 8828/2024, 8829/2024, 8830/2024, 8831/2024, 8832/2024, 8835/2024, 8842/2024, 8843/2024, 8844/2024 promossi avanti a codesto Ecc.mo TAR del Lazio, sede di Roma, per evidenti ragioni di connessione

oggettiva e soggettiva, rigettare l'istanza di sospensione formulata e respingere l'avverso ricorso.

Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Con riserva di ulteriormente articolare, dedurre e specificare.

Si allegano documenti come da separato foliaro.

*f.to digitalmente*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

**Firmato  
digitalmente da**

**MARIA ROSARIA  
ALTIERI**

**CN = MARIA  
ROSARIA ALTIERI  
C = IT**